

Ordinanza sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici

del 18 maggio 2005

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Le ordinanze in appresso sono abrogate:

1. ordinanza del 9 giugno 1986¹ sulle sostanze
2. ordinanza del 23 dicembre 1971² sul divieto di sostanze tossiche
3. ordinanza de 19 settembre 1983³ sui veleni
4. ordinanza del 4 novembre 1981⁴ sulla disinfezione e la disinfestazione

II

Le ordinanze in appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 3 febbraio 1993⁵ concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato

Allegato 1

Dipartimento federale dell'interno

...

Commissione di ricorso per i prodotti chimici

¹ RU 1986 1254, 1988 911, 1989 270 1214 2420, 1991 1981 2106, 1992 1749, 1994 678, 1995 1491 4425 5505, 1997 697, 1998 2009 2863, 1999 39 1362 2045, 2000 703 1949, 2001 522 1758 3294, 2003 940 1345 5421, 2004 3209 4037

² RU 1972 482 799, 1973 962, 1984 1521, 1986 208, 1998 2549

³ RU 1983 1387 1516, 1986 1254, 1987 1026, 1992 1175, 1997 697, 1999 56 1362 2036, 2001 522 3294, 2002 1406 1517, 2003 5421

⁴ RU 1981 1786, 2002 573

⁵ RS 173.31

2. Ordinanza del 21 gennaio 1991⁶ sulle torbiere alte

Art. 5 cpv. 1 lett. b

¹ I Cantoni, dopo aver sentito il parere dei proprietari fondiari e dei gestori, adottano adeguati provvedimenti di protezione e di manutenzione per conservare intatti gli oggetti. In particolare vigilano affinché:

- b. siano vietati gli impianti o le costruzioni e qualsiasi modificazione del terreno, in particolare mediante l'estrazione della torba, l'aratura del suolo paludoso e l'apporto di sostanze o preparati ai sensi dell'ordinanza del 18 maggio 2005⁷ sui prodotti chimici o di biocidi ai sensi dell'ordinanza del 18 maggio 2005⁸ sui biocidi; fanno eccezione, fatta salva la lettera c, unicamente le costruzioni, installazioni e modificazioni di terreno destinate a preservare la finalità della protezione;

3. Ordinanza del 7 settembre 1994⁹ sulle paludi

Art. 5 cpv. 2 lett. b

² I Cantoni vigilano in particolare affinché:

- b. siano vietati gli impianti o le costruzioni e qualsiasi modificazione del terreno, in particolare prosciugamenti, l'aratura del suolo paludoso e l'apporto di sostanze o preparati ai sensi dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹⁰ sui prodotti chimici o di biocidi ai sensi dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹¹ sui biocidi; fanno eccezione, fatte salve le lettere d ed e, unicamente le costruzioni, gli impianti e le modificazioni del terreno destinati a preservare la finalità della protezione;

4. Ordinanza del 21 settembre 1998¹² sulle armi

Art. 3 Spray
(art. 4 cpv. 1 lett. b LArm)

Sono considerati armi gli spray destinati all'autodifesa contenenti le sostanze irritanti di cui all'allegato 2.

Art. 17 cpv. 1 lett. c

¹ Sono vietati l'acquisto, l'importazione e la fabbricazione dei seguenti tipi di munizione:

⁶ RS 451.32
⁷ RS 813.11; RU 2005 2721
⁸ RS 813.12; RU 2005 2821
⁹ RS 451.33
¹⁰ RS 813.11; RU 2005 2721
¹¹ RS 813.12; RU 2005 2821
¹² RS 514.541

- c. munizioni con uno o più proiettili destinati a liberare sostanze, che alla lunga pregiudicano la salute dell'essere umano, in particolare le sostanze irritanti di cui all'allegato 2.

Allegato 2

Sostanze irritanti

Sono considerate sostanze irritanti:

- a. CA (cianuro di bromobenzile);
- b. CS (o-clorobenzilidenmalononitrile);
- c. CN (fenil-acil cloruro (cloroacetofenone));
- d. CR (dibenzo (b,f)-1,4-oxazepina).

5. Ordinanza del 25 settembre 1989¹³ sulle tasse dell'Ufficio federale dell'aviazione civile

Art. 37 cpv. 1 lett. g

Abrogata

6. Ordinanza del 17 ottobre 2001¹⁴ sui medicinali

Art. 1 cpv. 1 lett. g

Abrogata

Art. 40 rubrica e cpv. 2

Rubrica abrogata

² Gli esami non clinici volti a determinare la proprietà o la sicurezza degli oggetti esaminati devono essere eseguiti nel rispetto dei principi della buona prassi di laboratorio secondo l'ordinanza del 18 maggio 2005¹⁵ sulla buona prassi di laboratorio.

Art. 41 e 42

Abrogati

¹³ RS 748.112.11

¹⁴ RS 812.212.21

¹⁵ RS 813.112.1; 2005 2795

7. Ordinanza PIC del 10 novembre 2004¹⁶

Art. 3 cpv. 1 lett. j

¹ Chi intende esportare una sostanza o un preparato figurante nell'appendice 1 verso una parte PIC importatrice deve comunicare all'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAPF), al più tardi 30 giorni prima della sua prima esportazione di ogni anno civile e verso ogni Paese destinatario, i dati seguenti:

- j. la scheda di dati di sicurezza secondo l'articolo 53 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹⁷ sui prodotti chimici.

Art. 18

L'obbligo di pagare emolumenti e il calcolo degli stessi per gli atti legislativi dell'UFAPF ai sensi della presente ordinanza sono retti dall'ordinanza del 18 maggio 2005¹⁸ sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.

Appendice 1

(art. 2 cpv. 1 lett. a)

Sostanze e preparati vietati o soggetti a rigorose restrizioni in Svizzera

Le sostanze e i preparati che nella presente appendice sono contrassegnati con il simbolo # sottostanno anche alla procedura PIC (appendice 2).

Sostanza/preparato	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
1,1,1-Tricloretoano	71-55-6	Prodotto chimico industriale
1,2-Dibrometano #	106-93-4	Pesticida
1,2-Dicloretoano #	107-06-2	
2-naftilammina e i suoi sali	91-59-8	Prodotto chimico industriale
2,4,5-acido tricloro-fenossiacetilico e i suoi sali #	93-76-5	Pesticida
Composti tricloro-2,4,5 fenossiacetilici		
Acido 2-tricloro 2,4,5 fenossi-propionico e i suoi sali		

¹⁶ RS 814.82

¹⁷ RS 813.11; RU 2005 2721

¹⁸ RS 813.153.1; RU 2005 2869

Sostanza/preparato	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Composti 2-tricloro 2,4,5 fenossi-propionici		
4-aminobifenile e i suoi sali	92-67-1	Prodotto chimico industriale
4-nitrobifenile	92-93-3	Prodotto chimico industriale
Aldrina #	309-00-2	Pesticida
Arsenico	7440-38-2	
Asbesto:		Prodotto chimico industriale
Actinolite #	77536-66-4	
Antofillite #	77536-67-5	
Amosite #	12172-73-5	
Crocidolite #	12001-28-4	
Tremolite #	77536-68-6	
Crisotilo	12001-29-5	
Benzidina e i suoi sali	92-87-5	Prodotto chimico industriale
Benzolo	71-43-2	Prodotto chimico industriale
Binapacril #	485-31-4	Pesticida
Bromuro di metano	74-83-9	Prodotto chimico industriale
Cadmio	7440-43-9	
Clordano #	57-74-9	Pesticida
Clordecone (Kepon)	143-50-0	Pesticida
Cloroformio	67-66-3	Prodotto chimico industriale
Cloruro di carbonio		Pesticida
DDD	72-54-8	
DDE	72-55-9	Pesticida
DDT #	50-29-3	Pesticida
DBB (Di- μ -ossi-di-n-butilstannio- idrossiborano)	75113-37-0	Prodotto chimico industriale
Dicofol	115-32-2	Pesticida

Sostanza/preparato	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Dinoseb e i suoi acetati e sali #	88-85-7	Pesticida
Dinoterb	1420-07-1	Pesticida
DNOC #	534-52-1	Pesticida
Dieldrina #	60-57-1	Pesticida
Endrina	72-20-8	Pesticida
Ossido di etilene #	75-21-8	Pesticida
CFC: tutti i clorofluorocarburi completamente alogenati con fino a 3 atomi di C		Prodotto chimico industriale
Naftaline alogenate (con formula $C_{10}H_nX_{8-n}$ in cui X=alogeno e $0 \leq n \leq 7$)		Prodotto chimico industriale
Aloni: tutti i clorofluorocarburi bromati completamente alogenati con fino a 3 atomi di C		Prodotto chimico industriale
HCH (isomeri misti) #	608-73-1	Pesticida
Eptacloro #	76-44-8	Pesticida
Eptacloroepossido	1024-57-3	Pesticida
Esaclorobenzolo #	118-74-1	Pesticida
HCFC: tutti i clorofluorocarburi bromati parzialmente alogenati con fino a 3 atomi di C		Prodotto chimico industriale
HCFC: tutti i clorofluorocarburi parzialmente alogenati con fino a 3 atomi di C		Prodotto chimico industriale
Isodrina	465-73-6	Pesticida
Kelevan	4234-79-1	Pesticida
Lindano #	58-89-9	Pesticida
Metossicloro	72-43-5	Pesticida
Mirex	2385-85-5	Pesticida, Prodotto chimico industriale
Monometildibromodifenilmetano	99688-47-8	Prodotto chimico industriale
Monometildiclordifenilmetano		Prodotto chimico industriale

Sostanza/preparato	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Monometiltetraclorodifenilmetano	76253-60-6	Prodotto chimico industriale
Nonilfenolo		Pesticida, Prodotto chimico industriale
Nonilfenolo etossilato		Pesticida, Prodotto chimico industriale
Ottabromodifenil etere		Prodotto chimico industriale
Octilfenolo		Pesticida, Prodotto chimico industriale
Octilfenolo e prodotti di etossilazione		Pesticida, Prodotto chimico industriale
Paratione #	56-38-2	Pesticida
Pentabromodifenil etere		Prodotto chimico industriale
Pentaclorofenolo e i suoi sali nonché i com- posti di pentaclorofenossici #	87-86-5	Pesticida, Prodotto chimico industriale
Pertano	72-56-0	Pesticida
Bifenili polibromurati (PBB) #	36355-01-8 (hexa-) 27858-07-7 (octa-) 13654-09-6 (deca-)	Prodotto chimico industriale
Bifenili policlorurati (PCB) #	1336-36-3	Prodotto chimico industriale
Trifenili policlorurati (PCT) #	61788-33-8	Prodotto chimico industriale
Composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmer- curici e i composti alchilossialchilici e aril- mercurici #		Pesticida
Quintocene	82-68-8	Pesticida

Sostanza/preparato	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Strobano	8001-50-1	Pesticida
Oli di catrame	8001-58-9, 61789-28-4, 84650-04-4, 90640-84-9, 65996-91-0, 90640-80-5, 65996-85-2, 8021-39-4, 122384-78-5	Prodotto chimico industriale
Telodrina	297-78-9	Pesticida
Tetracloruro di carbonio	56-23-5	Prodotto chimico industriale
Tetraclorofenolo e i suoi sali nonché i composti di pentaclorofenossici		
Tossafene (camfecloro) #	8001-35-2	Pesticida
Fosfato di tri (2,3-dibromopropile) #	126-72-7	Prodotto chimico industriale
Tris-azidirinil-fosfinossido	545-55-1	Prodotto chimico industriale

8. Ordinanza del 27 febbraio 1991¹⁹ sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR)

Art. 1 cpv. 2 lett. a e c, cpv. 3 lett. a e cpv. 5

² Essa si applica:

- a. alle aziende in cui i quantitativi soglia, ai sensi dell'allegato 1.1, per le sostanze, i preparati o i rifiuti speciali sono superati;
- c. agli impianti ferroviari mediante i quali sono trasportate o trasbordate merci pericolose secondo l'ordinanza del 3 dicembre 1996²⁰ concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RSD) o secondo i corrispondenti accordi internazionali;

¹⁹ RS 814.012

²⁰ RS 742.401.6

³ L'autorità esecutiva può, in singoli casi, sottoporre alla presente ordinanza le seguenti aziende o vie di comunicazione se, in base al loro potenziale di pericoli, esse possono danneggiare seriamente la popolazione o l'ambiente:

a. aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali;

⁵ Alle aziende o alle vie di comunicazione che, in caso di eventi straordinari, potrebbero danneggiare gravemente la popolazione o l'ambiente in altro modo che con le loro sostanze, i loro preparati, i rifiuti speciali nonché le merci pericolose o i microrganismi geneticamente modificati o patogeni, sono applicabili direttamente le prescrizioni dell'articolo 10 LPAmb.

Art. 2 cpv. 3

³ Per potenziale di pericoli si intende la totalità degli effetti che, per loro quantità e natura, le sostanze, i preparati, i rifiuti speciali, i microrganismi o le merci pericolose possono causare.

Art. 5 cpv. 1 lett. b

¹ Il detentore di un'azienda deve inviare all'autorità esecutiva un breve rapporto comprendente:

b. l'elenco delle quantità massime di sostanze, preparati o rifiuti speciali presenti nell'azienda che superano i quantitativi soglia ai sensi dell'allegato 1.1 nonché i quantitativi soglia utilizzabili;

Art. 10 cpv. 1 nota a piè di pagina

¹ Il detentore di un impianto ferroviario mediante il quale sono trasportate merci pericolose secondo la RSD²¹ deve rilevare periodicamente tutte le indicazioni sui trasporti effettuati, come il momento, la classificazione e la massa nonché il luogo di partenza e quello di destinazione, necessarie per stabilire e valutare i rischi e comunicarle, in forma elaborata, all'autorità esecutiva.

Allegato 1.1 titolo

Quantitativi soglia per sostanze, preparati o rifiuti speciali

Allegato 1.1 n. 1

Abrogato

²¹ RS 742.401.6

Allegato 1.1 n. 21 titolo, cpv. 1 e 2

21 Sostanze o preparati

¹ Per le sostanze e i preparati che figurano nella tabella del numero 3 valgono i quantitativi soglia ivi fissati.

² Per le altre sostanze o preparati il detentore determina i quantitativi soglia sulla base dei criteri fissati nel numero 4.

Allegato 1.1 n. 3

3 Sostanze e preparati per i quali è stato fissato il quantitativo soglia (elenco delle eccezioni)

N.	Designazione della sostanza	N. CAS ¹	QS (kg) ²
1	Acetilene	74-86-2	5 000
2	4-ammino-difenile e i suoi sali		1
3	Ossido di arsenico(III), acido(III)arsenioso e i suoi sali		100
4	Ossido di arsenico(V), acido(V)arsenioso e/o i suoi sali		1 000
5	Benzidina e i suoi sali		1
6	Benzina (normale, super)		200 000
7	Bis(clorometil)etere	542-88-1	1
8	Cloro	7782-50-5	200
9	Clorometil-metiletere	107-30-2	1
10	Dimetilcarbamoil cloruro	79-44-7	1
11	Dimetilnitrosammina	62-75-9	1
12	Olio da riscaldamento, olio diesel		500 000
13	Acido esametilfosforico triammide	680-31-9	1
14	Cherosene		200 000
15	4,4'-metilene-bis (2-cloroanilina) e i suoi sali, in polvere		10
16	2-naftilammina e i suoi sali		1
17	Composti di nichel in polvere per inalazione (monossido di nichel, diossido di nichel, solfuro di nichel, solfuro di trinichel, triossido di dinichel)		1 000
18	4-Nitrodifenile	92-93-3	1
19	Metilsocianato	624-83-9	150

N.	Designazione della sostanza	N. CAS ¹	QS (kg) ²
20	Policlorodibenzo-furano, calcolato in equivalenti TCDD		1
21	Policlorodibenzo-diossina (ivi compresi TCDD), calcolato in equivalenti TCDD		1
22	1,3-Propansultone	1120-71-4	1
23	Dicloruro di zolfo	10545-99-0	1 000
24	Idrogeno	1333-74-0	5 000

¹ Numero d'identificazione di una sostanza secondo il Chemical Abstract System
² QS(kg) = quantitativo soglia in kg

Allegato 1.1 n. 41

41 Tossicità

Criteri	Valori per i criteri			
	QS ¹ = 200 kg	QS ¹ = 2000 kg	QS ¹ = 20 000 kg	QS ¹ = 200 000 kg
a. Classificazione UE	T ⁺	T, C	Xn	Xi
b. Tossicità acuta				
– orale (mg/kg)	< 25	25 fino a a ≤ 200	200 fino a a ≤ 2000	
– cutanea (mg/kg)	< 50	50 fino a a ≤ 400	400 fino a a ≤ 2000	
– inalativa (mg/l 4h)	< 0,5	0,5 fino a a ≤ 2	2 fino a a ≤ 20	
c. Classificazione SDR ²				
– cl. 8		GI ³ I, II		GI ³ III
– cl. 6.1	GI ³ I	GI ³ II	GI ³ III	

¹ QS = quantitativo soglia
² RS **741.621**
³ GI = Gruppo d'imballaggio

Allegato 1.1 n. 42

42 Infiammabilità ed esplosività

Criteri	Valori per criteri			
	QS ¹ = 200 kg	QS ¹ = 2000 kg	QS ¹ = 20 000 kg	QS ¹ = 200 000 kg
a. Grado di pericolosità secondo IS ²				
		E1	E2, AF, HF, F1, F2, O1, O2	F3, F4, O3
b. Classificazione UE		E	F ⁺ , F, O, R10	

Criteri	Valori per criteri			
	QS ¹ = 200 kg	QS ¹ = 2000 kg	QS ¹ = 20 000 kg	QS ¹ = 200 000 kg
c. Punto d'infiammabilità (°C)			≤ 55	>55
d. Classificazione SDR ³				
– cl. 3			GI ⁴ I, II	GI ⁴ III
1	QS = quantitativo soglia			
2	Istituto di sicurezza			
3	RS 741.621			
4	Gruppo d'imballaggio			

Allegato 2.1 titolo, lett. b ed e

Aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali

Il detentore di un'azienda con sostanze, preparati o rifiuti speciali deve, nel prendere le misure generali di sicurezza, tener conto dei seguenti principi, in particolare:

- b. nella misura del possibile sostituire le sostanze o i preparati pericolosi con altri meno pericolosi o limitarne la quantità;
- e. depositare le sostanze, i preparati o i rifiuti speciali in modo ordinato tenendo conto delle loro proprietà e tenerne un elenco;

Allegato 3.1 titolo lett. a e b

Aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali

Il titolare di un'azienda con sostanze, preparati o rifiuti speciali deve:

- a. tenere un elenco che indichi la quantità e il luogo di deposito delle sostanze, dei preparati e dei rifiuti speciali presenti nell'azienda in quantità superiori ai quantitativi soglia secondo l'allegato 1.1; tale elenco va aggiornato senza indugio in caso di cambiamenti di rilievo, una volta la settimana negli altri casi;
- b. fissare per scritto le caratteristiche delle sostanze e dei preparati secondo la lettera a per la sicurezza tecnica;

Allegato 4.1 titolo

Aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali

Allegato 4.1 n. 22 titolo

22 Elenco dei preparati, sostanze o rifiuti speciali presenti per unità d'indagine

9. Ordinanza del 28 ottobre 1998²² sulla protezione delle acque

Art. 3 cpv. 3 lett. c

³ In linea di principio, l'acqua piovana che scorre da superfici edificate o rinforzate va considerata acqua di scarico non inquinata se proviene:

- c. da strade ferrate per le quali è garantito che si rinuncerà a lungo termine all'impiego di prodotti fitosanitari o, in caso di infiltrazione, prodotti fitosanitari sufficientemente trattenuti e degradati da uno strato di terreno microbologicamente attivo.

Art. 7 cpv. 2 lett. c

² L'autorità può rendere più severo o completare le esigenze se, con l'immissione delle acque di scarico:

- c. i fanghi della stazione centrale di depurazione delle acque, destinati a essere utilizzati come fertilizzante secondo il piano di smaltimento (art. 18), non rispettano i requisiti di cui all'allegato 2.6 dell'ordinanza del 18 maggio 2005²³ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim); oppure

Art. 20 cpv. 3

³ Se i fanghi di depurazione destinati, secondo il piano di smaltimento, ad essere utilizzati come fertilizzante non soddisfano i requisiti sulla fornitura di cui all'allegato 2.6 ORRPChim²⁴, l'autorità informa il più presto possibile l'UFAG in merito alle misure adottate e previste presso i responsabili.

Art. 21 cpv. 2

² Se i fanghi di depurazione sono forniti come fertilizzante, si applicano le prescrizioni dell'allegato 2.6 ORRPChim²⁵.

Art. 29 cpv. 1 lett. d

¹ Nella suddivisione del territorio in settori di protezione delle acque (art. 19 LPAC), i Cantoni designano i settori particolarmente minacciati e gli altri settori. I settori particolarmente minacciati, descritti nell'allegato 4 numero 11, comprendono:

²² RS 814.201

²³ RS 814.81; RU 2005 ...

²⁴ RS 814.81; RU 2005 ...

²⁵ RS 814.81; RU 2005 ...

- d. il settore d'alimentazione Z_o per la protezione della qualità delle acque superficiali, se l'acqua è inquinata dal dilavamento di prodotti fitosanitari o fertilizzanti.

Allegato 2 n. 12 cpv. 5 n. 12

N.	Parametro	Esigenze
12	Pesticidi organici (biocidi e prodotti fitosanitari)	0,1 µg/l per ogni singola sostanza. Sono fatti salvi altri valori in base alla valutazione di singole sostanze nell'ambito della procedura d'autorizzazione.

Allegato 2 n. 22 cpv. 2 n. 11

N.	Parametro	Esigenze
11	Pesticidi organici (biocidi e prodotti fitosanitari)	0,1 µg/l per ogni singola sostanza. Sono fatti salvi altri valori in base alla valutazione di singole sostanze nell'ambito della procedura d'autorizzazione.

Allegato 4 n. 212 frase introduttiva e lett. a

Se la coltivazione del suolo nei settori di alimentazione Z_u e Z_o può inquinare le acque a causa del ruscellamento o del dilavamento di sostanze come i prodotti fitosanitari o i concimi, i Cantoni stabiliscono le misure necessarie alla protezione delle acque. Sono per esempio considerate tali:

- a. l'introduzione di limitazioni d'impiego per prodotti fitosanitari e concimi secondo gli allegati 2.5 numero 1.1 capoverso 4 e 2.6 numero 3.3.1 capoverso 3 dell'ORRPChim²⁶;

Allegato 4 n. 221 cpv. 2

² Per l'impiego di prodotti per la protezione del legno, prodotti fitosanitari e concimi si applicano gli allegati 2.4 numero 1, 2.5 e 2.6 ORRPChim.

Allegato 4 n. 222 cpv. 2

² Per l'impiego di prodotti per la protezione del legno, prodotti fitosanitari e concimi si applicano gli allegati 2.4 numero 1, 2.5 e 2.6 ORRPChim.

²⁶ RS 814.81; RU 2005 ...

10. Ordinanza del 16 dicembre 1985²⁷ contro l'inquinamento atmosferico

Allegato 1 n. 71 cpv. 6 primo periodo

⁶ Per le sostanze che, secondo l'allegato 1.4 dell'ordinanza del 18 maggio 2005²⁸ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, riducono lo strato di ozono e che nella tabella della cifra 72 non figurano come appartenenti alla classe 1, le emissioni devono essere limitate secondo il capoverso 1 lettera a. ...

11. Ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990²⁹ sui rifiuti

Art. 40 cpv. 1 lett. a

¹ I rifiuti speciali possono essere inceneriti negli impianti d'incenerimento per rifiuti urbani soltanto se:

- a. contengono meno di 50 ppm dei composti organici alogenati menzionati nell'allegato 1.1 dell'ordinanza del 18 maggio 2005³⁰ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim);

Art. 44 cpv. 2

² Se, sulla base dell'allegato 2.6 dell'ORRPChim³¹, il composto non può essere fornito, il titolare ne deve informare l'autorità.

12. Ordinanza del 12 novembre 1986³² sul traffico dei rifiuti speciali

Art. 16 cpv. 2 lett. b e c

² Non hanno bisogno dell'autorizzazione:

- b. i destinatari che ricevono esclusivamente le sostanze pericolose e i preparati che sono tenuti a riprendere in virtù dell'articolo 22 della legge del 15 dicembre 2000³³ sui prodotti chimici;
- c. i destinatari che ricevono esclusivamente le pile o gli accumulatori che sono tenuti a riprendere in virtù dell'allegato 2.15 dell'ordinanza del 18 maggio 2005³⁴ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, e che si limitano a depositare temporaneamente tali pile o accumulatori.

27 RS 814.318.142.1
28 RS 814.81; RU 2005 ...
29 RS 814.600
30 RS 814.81; RU 2005 ...
31 RS 814.81; RU 2005 ...
32 RS 814.610
33 RS 813.1
34 RS 814.81; RU 2005 ...

13. Ordinanza del 14 gennaio 1998³⁵ concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici

Art. 1 cpv. 3

³ Sono salve le disposizioni dell'ordinanza del 12 novembre 1986³⁶ sul traffico dei rifiuti speciali e dell'ordinanza del 18 maggio 2005³⁷ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.

14. Ordinanza del 25 agosto 1999³⁸ sull'emissione deliberata nell'ambiente

Art. 2 cpv. 4^{bis}

^{4bis} Per la messa in commercio di biocidi che contengono o sono microrganismi patogeni ma non geneticamente modificati, vale l'ordinanza del 18 maggio 2005³⁹ sui biocidi.

Art. 7 cpv. 2 lett. a

² Non necessitano di un'autorizzazione le emissioni sperimentali:

- a. con organismi geneticamente modificati o patogeni la cui messa in commercio quale prodotto fitosanitario, concime o materiale di moltiplicazione vegetale è già stata autorizzata;

Art. 13 cpv. 2 lett. j e k

² A seconda dell'impiego previsto, l'autorizzazione è rilasciata da uno dei seguenti uffici federali nell'ambito della procedura d'autorizzazione determinante nel caso specifico:

Impiego previsto	Autorità competente	Procedura d'autorizzazione determinante
j. i biocidi che contengono o sono organismi geneticamente modificati	UFSP (Organo di notifica per i prodotti chimici)	Ordinanza del 18 maggio 2005 ⁴⁰ sui biocidi
k. tutti gli altri impieghi previsti	UFAFP	Ordinanza del 25 agosto 1999 sull'emissione deliberata nell'ambiente

³⁵ RS **814.620**

³⁶ RS **814.610**

³⁷ RS **814.81**; RU **2005** ...

³⁸ RS **814.911**

³⁹ RS **813.12**; RU **2005** 2821

⁴⁰ RS **813.12**; RU **2005** 2821

Art. 16 cpv. 3

³ Sono fatte salve le disposizioni in merito alla caratterizzazione di organismi geneticamente modificati giusta la legislazione sulle derrate alimentari, la legislazione sugli agenti terapeutici, la legislazione sui prodotti chimici e la legislazione sui mezzi di produzione nell'agricoltura.

Art. 24 cpv. 3

³ L'autorizzazione o il consenso in base alla valutazione dei dati sull'ambiente è limitata a dieci anni al massimo. L'autorizzazione è prorogata di dieci anni al massimo se l'autorità competente, tenuto conto di eventuali nuove conoscenze, giunge alla conclusione che le condizioni di cui all'articolo 24 capoverso 1 lettere b e c sono ancora adempiute.

Art. 28 cpv. 1 lett. j

¹ Il controllo successivo (sorveglianza del mercato) è effettuato:

- j. per i biocidi secondo l'ordinanza del 18 maggio 2005⁴¹ sui biocidi.

15. Ordinanza del 1° marzo 1995⁴² sulle derrate alimentari

Art. 276 cpv. 4

⁴ Necessitano di un'autorizzazione dell'Ufficio federale i procedimenti per la preparazione e la disinfezione dell'acqua potabile.

16. Ordinanza del 1° marzo 1995⁴³ sugli oggetti d'uso

Art. 26 cpv. 3

³ Per il trattamento di materiali tessili secondo il capoverso 1 lettera a non possono essere utilizzate le seguenti sostanze:

- a. arsenio e suoi composti;
- b. piombo e suoi composti;
- c. parafenilendiamina;
- d. acido picrico.

Art. 30 cpv. 1

¹ Per la fabbricazione di oggetti secondo l'articolo 29 non devono essere impiegate sostanze (coloranti, pigmenti, solventi, plastificanti, sostanze di carica e conservanti) in quantitativi o in modo tale da mettere in pericolo la salute. La dose letale acuta

⁴¹ RS 813.12; RU 2005 2821

⁴² RS 817.02

⁴³ RS 817.04

per via orale della formulazione totale non dev'essere inferiore a 2000 mg/kg di peso corporeo.

Allegato 2, ultimo comma

Abrogato

17. Ordinanza del 29 marzo 2000⁴⁴ sui contributi d'estivazione

Art. 10 cpv. 1 lett. d quarto periodo

... Per i residui provenienti da impianti di depurazione non agricoli delle acque di rifiuti con un massimo di 200 abitanti-equivalenti e dai pozzi neri non agricoli senza scarico è fatto salvo il numero 3.2.3 dell'allegato 2.6 dell'ordinanza del 18 maggio 2005⁴⁵ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti.

18. Ordinanza del 10 gennaio 2001⁴⁶ sui concimi

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina l'omologazione, la messa in commercio e l'importazione di concimi.

² L'ordinanza non si applica:

- a. ai concimi aziendali destinati all'utilizzazione nell'azienda;
- b. ai concimi destinati esclusivamente all'esportazione.

³ Per il resto, per l'impiego di concimi si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 18 maggio 2005⁴⁷ sui prodotti chimici (OPChim) e dell'allegato 2.6 dell'ordinanza del 18 maggio 2005⁴⁸ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim).

Art. 2 cpv. 1

¹ Un concime può essere messo in commercio unicamente se è omologato e soddisfa le rispettive esigenze; ciò non vale per i concimi aziendali forniti direttamente al consumatore finale da un'azienda con allevamento di animali da reddito.

⁴⁴ RS 910.133

⁴⁵ RS 814.81; RU 2005 ...

⁴⁶ RS 916.171

⁴⁷ RS 813.11; RU 2005 2721

⁴⁸ RS 814.81; RU 2005 ...

Art. 3 lett. d

Un concime può essere omologato unicamente se:

- d. contiene esclusivamente sostanze rientranti nel campo d'applicazione dell'OPChim⁴⁹, classificate, valutate e notificate conformemente alla stessa.

Art. 5 cpv. 2 lett. b n. 1, 1^{bis} e 4

² Sono considerati concimi ai sensi della presente ordinanza:

- b. *concimi ottenuti dal riciclaggio*: concimi di origine vegetale, animale, microbica o minerale o ottenuti dalla depurazione delle acque di scarico, come:
 1. *composta*: materiale di origine vegetale e animale ottenuto con un apposito procedimento di decomposizione mediante apporto di aria e utilizzato come concime, ammendante del terreno, sostrato, protezione contro l'erosione, per le ricoltivazioni o per le terre da coltura artificiali;
 - 1^{bis}. *digestato*: materiale di origine vegetale e animale ottenuto grazie a un apposito procedimento di fermentazione e utilizzato come concime, ammendante del suolo, substrato, protezione contro l'erosione, per le ricoltivazioni o per le terre da coltura artificiali;
 4. *fanghi di depurazione*: fanghi, trattati o meno, ottenuti dalla depurazione delle acque di scarico comunali e utilizzati direttamente come concime, ammendante del suolo, substrato, protezione contro l'erosione, per le ricoltivazioni o per le terre da coltura artificiali;

Art. 15 lett. e

Sempreché non sia richiesto altrimenti, la documentazione relativa alla domanda di iscrizione nella lista dei concimi contiene almeno le seguenti indicazioni:

- e. la classificazione e l'etichettatura del concime secondo gli articoli 8–15 e 39–50 OPChim⁵⁰.

Art. 16 cpv. 1 lett. h

¹ Sempreché non sia richiesto altrimenti, la documentazione relativa alla domanda di autorizzazione contiene almeno le seguenti indicazioni:

- h. la classificazione e l'etichettatura del concime secondo gli articoli 8–15 e 39–50 OPChim⁵¹.

Art. 19 cpv. 4

Abrogato

⁴⁹ RS 813.11; RU 2005 2721

⁵⁰ RS 813.11; RU 2005 2721

⁵¹ RS 813.11; RU 2005 2721

Art. 20 lett. g

La notifica comprende le seguenti indicazioni:

- g. la classificazione e l'etichettatura del concime secondo gli articoli 8–15 e 39–50 OPChim⁵².

Titolo prima dell'articolo 21a

Capitolo 3a: Esigenze relative alla fornitura di concimi

Art. 21a

¹ È vietato aggiungere ai concimi prodotti fitosanitari o prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo.

² L'Ufficio federale può, su richiesta, concedere deroghe per l'aggiunta di inibitori della nitrificazione impiegati come prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo, a concimi minerali azotati; la deroga è concessa soltanto se l'impiego di siffatti miscugli non può mettere in pericolo la fertilità del suolo.

Art. 23 cpv. 1, 2 e 4

¹ Il Dipartimento designa i tipi di concime della lista dei concimi conformemente all'articolo 7 che possono essere introdotti secondo l'articolo 160 capoverso 7 LAgr.

² I tipi di concime di cui al capoverso 1 possono essere importati e messi in commercio in Svizzera unicamente nell'imballaggio originale in cui sono messi sul mercato dal fabbricante o dal responsabile della commercializzazione nel Paese d'origine. Devono essere rispettate le prescrizioni dell'articolo 24.

⁴ *Abrogato*

Art. 24 cpv. 3 e 6

³ Le istruzioni per l'uso, le prescrizioni sulle possibilità di utilizzazione del concime e le condizioni per la sua utilizzazione devono figurare direttamente sull'imballaggio oppure su un foglio allegato.

⁶ *Abrogato*

Art. 24a Istruzioni per l'uso

¹ Le istruzioni per l'uso devono contenere:

- a. norme per il dosaggio che indichino la quantità necessaria e sufficiente per ottenere l'effetto voluto;
- b. indicazioni sullo stoccaggio, la neutralizzazione e l'eliminazione;

⁵² RS 813.11; RU 2005 2721

- c. l'avvertenza che il prodotto, se impiegato in modo scorretto, può compromettere la fertilità del suolo, pregiudicare lo stato delle acque e dell'aria o nuocere alla qualità delle piante;
- d. l'indicazione sugli impieghi vietati, in particolare secondo l'allegato 2.6 ORRPChim⁵³.

² Nel caso di forniture di composto, digestato o acqua di processo, il bollettino di consegna secondo l'allegato 2.6 numero 2.3.1 ORRPChim o la dicitura sui sacchi sono considerati istruzioni per l'uso se contengono anche le indicazioni di cui al capoverso 1.

³ Se un'azienda con allevamento di animali da reddito fornisce concime aziendale direttamente al consumatore finale (p. es. mediante contratti di fornitura), entrano in vigore quali istruzioni per l'uso le «Basi per la concimazione» elaborate dalle stazioni federali di ricerche agrarie.

⁴ Se il concime aziendale viene fornito in sacchi, entrano in vigore quali istruzioni per l'uso le raccomandazioni in materia di concimazione valide per il rispettivo destinatario. Sul sacco occorre apporre un'etichetta che contenga almeno:

- a. tutte le indicazioni secondo il capoverso 1;
- b. la specie di animale da reddito da cui proviene il concime aziendale;
- c. il peso;
- d. il tenore di sostanza secca e di materia organica;
- e. il tenore di azoto totale, fosforo e potassio.

Art. 30 cpv. 1 e 3

¹ Prima di omologare un concime, l'Ufficio federale consulta i servizi federali interessati. La loro partecipazione è retta dagli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 1997⁵⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

³ L'Ufficio federale, l'organo di notifica e i servizi di valutazione ai sensi dell'OPChim⁵⁵ mettono a reciproca disposizione i dati rilevati nel quadro della presente ordinanza, dell'OPChim o di altri atti normativi che disciplinano la protezione dell'uomo o dell'ambiente da sostanze, preparati e oggetti, nella misura necessaria all'adempimento dei loro compiti. A tal fine possono istituire procedure di richiamo automatizzate.

⁵³ RS 814.81; RU 2005 ...

⁵⁴ RS 172.010

⁵⁵ RS 813.11; RU 2005 2721

Art. 30a Competenze dell'Ufficio federale

¹ L'Ufficio federale può:

- a. decidere la classificazione e la definizione dei concimi;
- b. elaborare e pubblicare i metodi per il prelievo, la preparazione e l'analisi dei campioni nonché per il calcolo e la valutazione dei risultati;
- c. riconoscere i laboratori chiamati ad effettuare le analisi e offrire loro una consulenza;
- d. mettere a disposizione degli uffici di consulenza tecnica secondo l'articolo 21 dell'ORRPChim⁵⁶ la documentazione sull'impiego di concimi.

² Per un periodo limitato, l'Ufficio federale può autorizzare la fornitura di composto, digestato e acqua di processo i cui valori limite non superano di oltre il 50 per cento i valori di cui all'allegato 2.6 numero 2.2.1 capoverso 1 ORRPChim se:

- a. i valori limite vengono superati in via del tutto eccezionale o per un periodo massimo di sei mesi; oppure
- b. l'autorità cantonale ne fa domanda e provvede alle necessarie misure di risanamento nel comprensorio dell'impianto in questione.

³ Se viene concessa un'autorizzazione ai sensi del capoverso 2, la quantità di composto, di digestato o delle acque di processo che può essere fornita viene ridotta in modo tale che il carico di sostanze nocive del composto, del digestato o delle acque di processo non sia superiore, per ettaro, a quello risultante se i valori limite di cui all'allegato 2.6 numero 2.2.1 capoverso 1 ORRPChim fossero rispettati.

⁴ L'Ufficio federale e i laboratori di analisi riconosciuti ai sensi del capoverso 1 lettera c possono in ogni momento prelevare campioni presso i produttori di concimi, segnatamente negli impianti di compostaggio e di fermentazione, nonché sul luogo del loro impiego come fertilizzanti.

Art. 32 cpv. 2

² Il Dipartimento fissa gli scarti ammessi fra il valore misurato e il tenore dichiarato di sostanze che determinano o diminuiscono il valore del concime (limiti di tolleranza). Sono eccettuati i valori limite di cui all'allegato 2.6 numero 2.2 nonché 5.1 capoverso 1 lettera a ORRPChim⁵⁷.

⁵⁶ RS 814.81; RU 2005 ...

⁵⁷ RS 814.81; RU 2005 ...

19. Ordinanza del 26 maggio 1999⁵⁸ sugli alimenti per animali

Art. 26 cpv. 2 e 3

² Nell'esecuzione di disposizioni concernenti alimenti per animali contenenti o costituiti di organismi geneticamente modificati, l'Ufficio federale conduce e coordina la procedura in collaborazione con l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) e dell'Ufficio federale per la salute pubblica (UFSP). L'Ufficio federale decide con il consenso dell'UFAFP e dell'UFSP.

³ Nell'esecuzione di disposizioni concernenti alimenti per animali diversi da quelli definiti al capoverso 1, la partecipazione dell'UFAFP è retta dagli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 1997⁵⁹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

20. Ordinanza del 27 giugno 1995⁶⁰ sulle epizoozie

Art. 74 cpv. 1

¹ Per le disinfezioni ordinate dalle autorità ufficiali possono essere impiegati soltanto mezzi che possono essere immessi in commercio conformemente all'ordinanza del 18 maggio 2005⁶¹ sui biocidi.

21. Ordinanza del 30 novembre 1992⁶² sulle foreste

Art. 25

L'impiego eccezionale di sostanze pericolose per l'ambiente nelle foreste è retto dall'ordinanza del 18 maggio 2005⁶³ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.

Art. 26 e 27

Abrogati

58 RS 916.307

59 RS 172.010

60 RS 916.401

61 RS 813.12; RU 2005 2821

62 RS 921.01

63 RS 814.81; RU 2005 ...

Art. 29 lett. b

I Cantoni combattono le conseguenze di danni alla foresta con:

- b. lo scortecciamento o il trattamento del legno che presenta un particolare rischio di propagazione di parassiti o malattie, eseguiti sul posto con prodotti fitosanitari ai sensi dell'ordinanza del 18 maggio 2005⁶⁴ sui prodotti fitosanitari, qualora, in via d'eccezione, il legname non possa essere trasportato in posti appropriati.

22. Ordinanza del 27 novembre 2000⁶⁵ sugli esplosivi

Art. 1 Rapporto con le legislazioni sui prodotti chimici e la protezione dell'ambiente

¹ Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici vanno imballati e contrassegnati unicamente secondo le prescrizioni della presente ordinanza, indipendentemente dalla pericolosità per la salute e per l'ambiente delle sostanze che contengono; sono eccettuati i pezzi pirotecnici per la produzione di gas tossici, nebbie o polveri. La distruzione e lo smaltimento sono retti dagli articoli 107–109 della presente ordinanza.

² Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 18 maggio 2005⁶⁶ sui prodotti chimici e dell'ordinanza del 27 febbraio 1991⁶⁷ sulla protezione contro gli incidenti rilevanti.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.

18 maggio 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁶⁴ RS 916.161; RU 2005 ...

⁶⁵ RS 941.411

⁶⁶ RS 813.11; RU 2005 2721

⁶⁷ RS 814.012